

STATUTO ASSOCIAZIONE “COLTIVARE IL FUTURO”

Art. 1

- Costituzione -

E' costituita l'Associazione apartitica e senza scopo di lucro, denominata “ COLTIVARE IL FUTURO” con autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, che risponde in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

L'Associazione è apolitica, apartitica senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2

- Sede e durata -

L'Associazione ha sede in OME (BS) via Provinciale n. 9.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3

- Oggetto e Scopo-

L'Associazione persegue, finalità civiche, di utilità sociale esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

In particolare L'Associazione si prefigge:

- a) favorire una maggior coscienza civica da parte dei propri associati, che li renda partecipi delle scelte di politica economica e sociale e li guidi verso l'affermazione dei loro diritti di cittadini;
- b) promuovere la conoscenza del territorio franciacortino, bresciano e lombardo;
- c) intervenire su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, riguardano la vivibilità, la sostenibilità e la sicurezza del comune di Ome;
- d) realizzare un processo di formazione permanente che consenta agli Associati e a tutti i cittadini di Ome, di usufruire di un serio e profondo strumento di aggiornamento rispondente alle crescenti necessità che la vita amministrativa e sociale del Comune di Ome richiede,
- e) favorire la partecipazione dei giovani alla realizzazione degli scopi dell'Associazione..

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità potrà:

- a) organizzare iniziative intese a realizzare la formazione permanente degli associati e di tutti quanti sono interessati, quali incontri, dibattiti, proiezione di filmati, interviste a esponenti del mondo politico, amministrativo, economico e sociale;
- b) coordinarsi con associazioni di categoria e non, istituti scolastici e professionali, università, nei confronti dei quali vi sia comunanza o semplice affinità di scopi e d'intenti per organizzare convegni, studiare progetti e indire concorsi di idee.

- c) favorire l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini di Ome e di quanti si riconoscono nei valori dell'Associazione, organizzando eventi e momenti conviviali.
- d) Ogni altra iniziativa tesa a raggiungere lo scopo dell'associazione.

E' escluso l'esercizio di ogni attività commerciale se non necessaria o strumentale al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4

- Proventi e Patrimonio -

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote associative
- b) contributi degli aderenti
- c) contributi pubblici e privati
- d) da lasciti e donazioni;
- e) dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse direttamente o indirettamente dall'Associazione;
- f) dai proventi derivanti da raccolta fondi
- g) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

In ogni caso, i proventi diversi dalle quote, dalle contribuzioni, dai lasciti e dalle donazioni, anche se di natura commerciale, devono riferirsi ad attività secondarie, o, comunque, promosse in via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, sempre che l'accettazione di questi proventi non contrasti con gli scopi dell'Associazione, né sia di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia dell'Associazione stessa.

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- a) dai beni mobili e immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- b) dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni e interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- c) dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- d) dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

E' fatto divieto di procedere durante la vita dell'Associazione alla distribuzione anche in modo indiretto di utili, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

Art. 5

- Ammissione -

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le associazioni e altri enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ricevuta la richiesta di ammissione delibera l'ammissione entro 60 giorni, decorsi i quali la domanda si considera accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione comporta il diritto di voto nell'assemblea, è espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa, tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L'Associazione può a sua volta aderire ad altre Associazioni, Fondazioni ed Enti che condividano le stesse finalità.

Art. 6

- Diritti e Doveri degli iscritti -

Diritti.

Gli iscritti in regola con la quota associativa deliberata dall'Assemblea hanno diritto di fruire dei vantaggi derivanti dall'attività dell'associazione.

Doveri.

Gli iscritti sono tenuti:

- a) all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi,;
- b) ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano l'Associazione e che siano in contrasto con gli scopi e gli obiettivi della stessa o che possano lederne l'immagine e la credibilità;
- c) al versamento della quota associativa nella misura, con le modalità ed entro i limiti stabiliti ogni anno dall'Assemblea;

L'Iscritto non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, decade da qualsiasi incarico, anche elettivo, ove non ottemperi tempestivamente a seguito della comunicazione di formale messa in mora.

Art. 7

- Perdita dei requisiti e cancellazione -

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per espulsione per comportamento indecoroso o per gravi inadempienze statutarie;
- c) per morosità, ove non ottemperi tempestivamente a seguito della comunicazione di formale messa in mora;
- d) per decesso, se persona fisica, o cancellazione dal Registro Imprese, se società;
- e) per interdizione, inabilitazione o condanna definitiva ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 8

- Struttura ed organi della Sezione Provinciale -

Sono Organi dell'Associazione Sezione Provinciale :

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Probiviri

Art. 9
-- *Assemblea* -

L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce almeno una volta l'anno.

Viene convocata dal Consiglio Direttivo

La data, la località e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono fissati dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima, tale convocazione deve essere fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale e con comunicazione da inviarsi a tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

.

Art. 10
- *Compiti dell'Assemblea* -

I compiti dell'Assemblea della Sezione Provinciale sono i seguenti :

- a) approvare, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il rendiconto finanziario;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario e il tesoriere;
- c) determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) ogni altro compito demandato per materia, legge o statuto alla sua competenza.

Art. 11
- *Consiglio Direttivo* -

Il Consiglio Direttivo è l'Organo tecnico-esecutivo e gestionale dell'Associazione.

E' presieduto dal Presidente.

E' composto da un numero massimo di sette membri eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta la convocazione venga richiesta da almeno i due terzi dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta, a mezzo lettera e/o fax e/o e-mail e/o posta certificata all'indirizzo dichiarato dall'Associato al momento della sua accettazione di nomina, almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

In caso di eccezionale urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in video conferenza, ovvero avvalendosi di qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, purché risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti, la possibilità per gli stessi di intervenire al dibattito e di poter ricevere, visionare, trasmettere la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

In presenza di tali requisiti le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12

- *Compiti del Consiglio Direttivo* -

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) assicurare la direzione quotidiana dell'attività e delibera su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
- c) provvedere al funzionamento di tutti i servizi e attività dell'Associazione;
- d) amministrare il patrimonio sociale;
- e) approvare entro il 31 Marzo di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea;
- f) promuovere e tenere i contatti con altre Associazioni;
- g) dichiarare la decadenza dall'incarico dei consiglieri che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni del Consiglio, salvo casi di comprovata eccezionale indisponibilità, o che non abbiano assolto per due volte consecutive, nei termini assegnati, eventuali incarichi loro affidati;
- h) giudicare in prima istanza sulle controversie tra gli iscritti all'Associazione;

Art. 13

- *Presidente* -

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Coadiuvato dal Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari ed è delegato a compiere tutte le formalità relative alla rappresentanza ed alla legale esistenza dell'associazione.

Ha la facoltà di incaricare membri del Consiglio Direttivo a svolgere funzioni particolari.

Recepisce le domande di ammissione dei nuovi Associati al fine di rilasciare il relativo nulla osta e provvedere all'iscrizione nel Libro Soci.

Art. 14

- *Vice Presidente* -

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'adempimento del suo incarico e lo sostituisce, assumendone le funzioni solo per l'ordinaria amministrazione, in caso di decadenza, vacanza, dimissioni o impossibilità temporanea di esercizio.

Art. 15
- *Segretario* -

Il Segretario coopera con il Presidente; svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze del Consiglio Direttivo; dà esecuzioni alle delibere del Consiglio Direttivo e ne coordina le attività.

Art. 16
- *Tesoriere* -

Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'associazione seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Rientrano tra i compiti del Tesoriere:

- a) redigere il preventivo ed il rendiconto finanziario annuale che il Consiglio Direttivo presenterà all'Assemblea per la sua approvazione;
- b) occuparsi delle aperture e delle chiusure dei conti correnti e ogni altro tipo di rapporto finanziario, sulla base di apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- c) disporre tutti i pagamenti per conto dell'associazione;
- d) predisporre la tenuta della contabilità istituzionale a norma di legge e il suo aggiornamento;
- e) provvedere, oltre alle normali operazioni amministrative relative ad entrate ed uscite dell'associazione, al recupero delle quote associative pregresse.

Art. 17
- *Collegio dei Probiviri* -

Il Collegio Provinciale dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra gli iscritti all'Associazione.

Esso elegge al suo interno il Presidente.

In caso di dimissioni, impedimento, assenza arbitraria e/o ingiustificata e/o perdita della qualifica di Associato da parte di un membro, si procederà alla sua sostituzione.

Le riunioni del Collegio, convocate dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o fax e/o Posta Certificata e tenute nel luogo da questi indicato, sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18
- *Compiti del Collegio dei Probiviri* -

Il Collegio dei Probiviri, giudica in unico grado avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo.

Le impugnazioni devono essere trasmesse a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede dell'associazione che ne cura l'inoltro al Collegio dei Probiviri.

Ai fini della decadenza è valida la data del timbro postale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere emesse entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 19

- *Modalità di sostituzione membri degli Organi* -

La sostituzione di uno o più membri degli Organi viene così regolamentata:

- per i membri del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti subentra il più anziano di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità il più anziano di età;
- per i membri di tutti gli altri Organi subentrano i supplenti in base alle preferenze ottenute; in caso di parità di voti subentra il più anziano di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Qualora non sia possibile attuare la sopra descritta procedura, il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a convocare l'Assemblea per la cooptazione del membro da sostituire.

Art. 20

- *Scioglimento* -

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire:

- per il raggiungimento di tutte le finalità istituzionali;
- per l'impossibilità di raggiungere le finalità istituzionali;
- per mancanza del numero di Associati;
- per qualsiasi altra causa o motivo deliberati dall'Assemblea.

Il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra gli associati e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio e dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art.21

- *Disposizioni transitorie e finali* -

Il presente Statuto, così come le successive variazioni, entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.